



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i;
Visto il D.P.R. 26 Novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art.1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,"così come modificato dal D.P.R. 2/07/2009 n. 91 e in particolare l'art. 17 comma 3 lett. h) e l'art. 18 comma 1 lett. l);
Vista la richiesta di autorizzazione ad alienare l'edificio denominato "Fabbricato di civile abitazione" sito nel Comune di Nule (SS), in via Funtana n. 13, censito al catasto al N.C.E.U. Foglio 12, Mapp. 1075, inoltrata in data 23.10.2012 dal Comune di Nule, Ente proprietario dell'immobile sopradescritto;
Considerato che l'immobile in questione, a seguito di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. è stato riconosciuto di interesse culturale con D.D.R. n. 67 del 23.04.2012, decreto trascritto il 19.07.2012 presso la competente Agenzia del Territorio-Servizio pubblicità immobiliare (N. Reg. Gen. 10225, N.Reg. Part. 7980);
Sentita la R. A. S. ai sensi dell'art. 55 comma 3 del citato D.Lgs, con nota n. 6656 del 05.11.2012;
Vista la destinazione d'uso in atto e visto l'art. 55 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;
Considerato che sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra, dall'alienazione dell'immobile non deriva un danno alla conservazione o al pubblico godimento del bene medesimo;
Acquisito il parere n. 14979 del 13.11.2012 della competente Soprintendenza BAPSAE;
Tutto ciò premesso e richiamato il sottoscritto Direttore Regionale

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 55 del citato D.Lgs 42/2004, l'alienazione del bene indicato con le seguenti condizioni:
1. I progetti esecutivi delle opere di qualunque genere che si intendessero eseguire sull'immobile in questione, così come pure ogni eventuale cambio di destinazione d'uso, saranno sottoposti all'approvazione preventiva della competente Soprintendenza BAPSAE e dovranno essere tali da garantire la compatibilità delle opere con i caratteri architettonici, costruttivi e distributivi dell'edificio.
Si rammenta l'osservanza dell'art. 59 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. relativo alla denuncia di trasferimento definitivo della proprietà, che dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza BAPSAE.
La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa alla parte alienante e, ai sensi dell'art. 55-bis comma 1 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del e costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa e saranno trascritte, a cura della Soprintendenza BAPSAE, nei registri immobiliari.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma della D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

DS

N. 178 del 20.11.2012

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa M. Assunta Lorrui

